

**REGOLAMENTO
COMUNALE
CONCERNENTE
L'ISTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO PER LE
MANIFESTAZIONI LOCALI
DI CARANO.**

Approvato con deliberazione consiliare nr. 12 dd. 06.05.2004. In vigore col 09.06.2004.

Modificato con delibera C.C. nr. 29 dd. 25.06.2010, esecutiva.

ART. 1

Nell'ambito del Comune di Carano viene istituito il **COMITATO PER LE MANIFESTAZIONI LOCALI** (di seguito per brevità chiamato anche Comitato), con sede in Carano, presso il municipio, con la finalità di:

- incentivare una migliore conoscenza del territorio comunale e del relativo patrimonio paesaggistico, storico, artistico e naturalistico;
- promuovere, coordinare ed attuare tutte quelle iniziative, manifestazioni, convegni e congressi di interesse turistico e culturale in passato affidati ai disciolti Comitati Turistici Locali (C.T.L.);
- coadiuvare l'Amministrazione Comunale, formulando e sostenendo tutte quelle proposte finalizzate al miglioramento delle realtà locali sotto il profilo della ricettività turistico - sportiva;
- sostenere, d'intesa con altri Enti ed Associazioni, le iniziative atte a preservare e diffondere le tradizioni culturali e folcloristiche locali attingendo, se del caso, alla tradizione storica;
- sensibilizzare, laddove necessario, la popolazione per migliorare l'abbellimento e la pulizia del territorio comunale vigilando, nel contempo, in stretta collaborazione con gli Organi preposti del Comune, sul rispetto delle più elementari norme poste a base del vivere civile;
- informare prontamente l'Amministrazione Comunale circa riscontrate necessità di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, agli impianti turistico - sportivi.

ART. 2

Il Comitato di cui all'art. 1), considerate le specifiche finalità, è composto da almeno 4 fino ad un massimo di 10 membri, espressione della comunità locale e precisamente:

- dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato;
- altre persone, anche Consiglieri comunali in carica del Comune di Carano.

Il Comitato è nominato dalla Giunta comunale.

ART. 3

Considerato che il finanziamento di tutte le attività poste in essere, per delega, dal Comitato, stante l'assenza di autonomia patrimoniale, avviene attraverso il bilancio comunale, alle riunioni del Comitato dovrà obbligatoriamente intervenire il Sindaco o l'Assessore da lui delegato.

ART. 4

I membri del Comitato decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate.

In caso di dimissioni, morte o di decadenza di uno o più di essi, i posti rimasti liberi dovranno essere prontamente surrogati dalla Giunta comunale, previa richiesta scritta da parte del Comitato all'Amministrazione comunale.

ART. 5

Il Comitato, nella prima riunione utile dopo la nomina, provvederà ad eleggere nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario; la nomina sarà fatta a maggioranza assoluta dei voti dei componenti.

ART. 6

Il Comitato è convocato di norma previo avviso scritto da recapitarsi almeno 3 giorni prima della riunione, d'iniziativa del Presidente o, in caso di assenza od impedimento di questi, dal Vicepresidente; le sedute del Comitato non sono pubbliche e sono valide soltanto se interviene la maggioranza dei membri.

Delle decisioni assunte viene redatto apposito verbale che, debitamente sottoscritto dal Presidente (o da chi ne fa le veci) e dal Segretario, sarà tempestivamente inoltrato all'Amministrazione Comunale.

ART. 7

Le proposte ed i programmi elaborati dal Comitato, in armonia con il dettato dell'art. 1, corredati da eventuali relazioni, nonché dai preventivi di spesa, saranno sottoposti all'esame della Giunta Comunale per le conseguenti decisioni.

Nell'approvazione dei programmi, la Giunta Comunale si asterrà dall'apportare novazioni o modifiche che non siano state preventivamente concordate con il Comitato, salve le limitazioni imposte dalle disponibilità di bilancio; a tal fine il Comitato dovrà indicare preliminarmente le priorità d'intervento e d'azione.

ART. 8

I programmi non potranno avere esecuzione, nemmeno parziale, fintanto che non siano divenuti esecutivi i provvedimenti dell'Amministrazione comunale che li approvano e li finanziano; di tanto l'Amministrazione comunale darà tempestiva comunicazione al Comitato.

ART. 9

Alla materiale esecuzione delle singole iniziative, provvederà direttamente il Comitato; l'Amministrazione comunale metterà a disposizione dello stesso le infrastrutture ed attrezzature di sua proprietà necessarie.

ART. 10

Nella predisposizione dei programmi e nell'attuazione di quelli regolarmente approvati, il Comitato potrà, di volta in volta, cooptare persone particolarmente qualificate e disponibili anche al di fuori del proprio ambito.

ART. 11

Alla liquidazione delle spese conseguenti all'operato del Comitato provvederà l'Amministrazione comunale, su presentazione di idonea documentazione giustificativa delle spese stesse, secondo le modalità procedurali previste dalle norme vigenti.

ART. 12

Per quant'altro non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme di Legge e di altri Regolamenti in materia eventualmente applicabili.